



Associazione Nazionale Seniores d'Azienda

# CONOSCERE L'ANLA

  

# STATUTO

Approvato dal  
36° CONGRESSO NAZIONALE  
SELVA DI FASANO 14/10/2006

Depositato All'Ufficio delle Entrate ROMA 3 – Registrato il 15 gennaio 2007 al n° 601 serie 3

## **A - COSTITUZIONE E SCOPI**

Art. 1 - In conformità dell'Art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, è costituita con sede in Roma una libera associazione di lavoratori denominata: Associazione Nazionale Seniores di Azienda o più brevemente: "A.N.L.A.". L'Associazione assume il motto "In labore fidelitas - in fidelitate securitas".

L'Associazione svolge la sua opera nei confronti dei seniores di azienda (lavoratori anziani dipendenti ed ex dipendenti di società di produzione, di servizi, di distribuzione e di Amministrazioni o Enti pubblici), e nei confronti di tutti coloro che ne condividono le finalità.

L'A.N.L.A. ha natura apartitica - aconfessionale, non ha carattere sindacale nè finalità di lucro.

Art. 2 - L'A.N.L.A. basa i suoi principi sullo spirito della Costituzione, che pone il lavoro a fondamento della Repubblica Italiana.

In particolare essa si propone di:

- a) affermare i valori spirituali del lavoro nel rispetto anche della tradizione etico-sociale, che caratterizza la nostra civiltà;
- b) adoperarsi perché in ogni sede ed in ogni occasione siano tutelati la dignità, gli ideali ed i legittimi interessi dell'Anzianato del Lavoro;
- c) diffondere nella società civile i valori che, attraverso il dovere compiuto dai Seniores per lo sviluppo dell'Azienda o dell'Ente pubblico di appartenenza, hanno contribuito al progresso della comunità nazionale;
- d) dare il suo apporto di esperienza e di consapevole equilibrio per la risoluzione di problemi sociali nell'ambiente di lavoro, agevolando opportunamente l'inserimento delle giovani leve e rafforzando i rapporti dei Lavoratori Anziani con il proprio Gruppo o Associazione e con quanti operano all'interno dell'Azienda o dell'Ente pubblico;
- e) rappresentare e tutelare l'Anzianato del Lavoro, interessando le istituzioni pubbliche a livello centrale e regionale, affiancando quelle operanti nel settore di assistenza agli anziani nelle varie forme di fattiva solidarietà e favorendo le attività di volontariato svolte dai propri associati.

A tal fine l'A.N.L.A.:

- promuove la costituzione di Gruppi o Associazioni seniores e li assiste nello svolgimento della loro attività in favore dei propri associati in materia pensionistica, previdenziale, assicurativa, sanitaria;
- promuove attraverso i suoi organi periferici iniziative assistenziali, culturali, turistiche e ricreative;
- svolge attività editoriali al fine di divulgare finalità e attività dell'Associazione, anche attraverso la pubblicazione di periodici e di notiziari riservati ai Soci;
- svolge tutte le attività comunque connesse con le finalità istituzionali e gli obiettivi dell'Associazione;
- promuove direttamente iniziative o aderisce ad iniziative esterne promosse da altre Associazioni, Federazioni ed Enti, purché esse siano finalizzate alla valorizzazione ed alla tutela dei diritti dei propri associati.

## **B - AGGREGAZIONE ASSOCIATIVA**

Art. 3 - Possono aderire all'A.N.L.A. i Gruppi o le Associazioni di lavoratori anziani (Seniores) in servizio o in quiescenza di Aziende o di Enti Pubblici, con una consistenza di

almeno 15 soci e retti da un proprio Statuto, la cui formulazione sia coerente alle finalità ed agli indirizzi dell'A.N.L.A.

Lo Statuto del Gruppo o Associazione va portato a conoscenza della Presidenza dell'A.N.L.A.

Possono aderire altresì all'A.N.L.A. formazioni organizzative a livello provinciale (Gruppi territoriali) realizzate allo scopo di aggregare i seniores in servizio o in quiescenza di Aziende o Enti pubblici presso cui non esiste un Gruppo di Seniores, i lavoratori autonomi anziani e altri lavoratori, pensionati e non, che comunque condividono le finalità dell'A.N.L.A.

Art. 4 - Il Gruppo o Associazione perde la qualifica di consociato per:

- recesso;
- morosità;
- accertati gravi motivi

In materia decide il Comitato Esecutivo A.N.L.A., sentito il Collegio dei Probiviri.

## **C - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE (SENIORES)**

Art. 5 - Soci ordinari

Sono i seniores (in servizio o in quiescenza), che abbiano compiuto almeno venti anni di attività, dei quali dieci prestati ininterrottamente nella stessa Azienda o Ente pubblico, e la cui iscrizione avviene tramite i Gruppi o le Associazioni aderenti all'A.N.L.A.

Art. 6 - Soci Territoriali

Sono i seniores (in attività o in quiescenza) non facenti parte di Gruppi o Associazioni aziendali, i lavoratori autonomi anziani (in attività o in quiescenza), i familiari dei soci ordinari non conviventi e quanti altri, che, condividendo le finalità dell'A.N.L.A. e volendo partecipare alle sue attività ed iniziative, vengono aggregati a livello provinciale.

Art. 7 - Soci Familiari

Sono i familiari conviventi dei Soci Ordinari o dei Soci Territoriali, da questi iscritti per partecipare alle iniziative socio-politiche, culturali e del tempo libero dell'A.N.L.A..

Art. 8 - Quote associative

I Soci Ordinari, i Soci Territoriali e i Soci Familiari sono tenuti a corrispondere la quota associativa annua (indivisibile) fissata, per ciascuna categoria, dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.N.L.A. A tutti i Soci viene rilasciata una tessera attestante la appartenenza all'Associazione e che consente loro di partecipare alle sue attività e di usufruire dei servizi e dei benefici da essa offerti.

Art. 9 Diritti e doveri dei Soci

I Soci Ordinari e i Soci Territoriali in regola con il tesseramento hanno diritto:

- a) ad intervenire alle riunioni, alle iniziative ed alle manifestazioni promosse dal Comitato Provinciale di appartenenza, dal Consiglio Regionale o dalla Presidenza Nazionale.
- b) al godimento dei servizi, delle facilitazioni, dell'assistenza, ecc. messi a loro disposizione dall'A.N.L.A.
- c) alla ricezione a domicilio del periodico edito dall'A.N.L.A. quale organo ufficiale dell'Associazione.

I Soci Familiari in regola con il tesseramento hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari e dei Soci Territoriali riportati ai punti a) e b), tranne la ricezione del periodico.

Tutti Soci Ordinari, Territoriali e Familiari sono tenuti al versamento delle quote annuali associative e ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La qualifica di Socio Ordinario, Territoriale o Familiare decade per:

- a) dimissione dall'Associazione;
- b) morosità;
- c) indegnità a seguito di gravi ed accertati motivi.

## **D - ORGANIZZAZIONE**

Art. 10 - L'A.N.L.A., che svolge la sua attività sull'intero territorio nazionale, si articola in:

- Sede centrale.
- Sedi regionali.
- Sedi provinciali o interprovinciali.

Art. 11 - Sono organi dell'A.N.L.A.:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Comitato Esecutivo;
- la Consulta dei Presidenti Regionali;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio degli Statutari;
- il Consiglio Regionale;
- il Comitato Provinciale o Interprovinciale.

Sono cariche dell'A.N.L.A.:

- il Presidente Nazionale;
- i Vice Presidenti Nazionali;
- il Segretario Generale;
- i Vice Segretari Generali;
- il Presidente di Consiglio Regionale;
- il Presidente di Comitato Provinciale o il Fiduciario.

Tutte le cariche sopra elencate sono rieleggibili, assegnate a soci A.N.L.A. e non sono retribuite, tranne quella del Presidente Nazionale e dei componenti l'ufficio della Segreteria Generale i cui compensi sono stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale e nel rispetto della Legge 383/2000 - art. 8 e del Decreto legislativo n. 460/97, comma 6.

## **E - CONGRESSI NAZIONALI**

Art. 12 - I Congressi sono ordinari e straordinari e sono presieduti dal Presidente Nazionale dell'A.N.L.A. o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Nazionale Vicario o da altro Vice Presidente.

Il Congresso Nazionale ordinario è costituito dai rappresentanti dei Gruppi o Associazioni consociati, in regola con il versamento dei contributi annuali all'A.N.L.A.; essi avranno diritto a tanti voti quanti sono gli iscritti che rappresentano e per i quali risultano versati all'Anla i relativi contributi annuali. Per la validità della rappresentanza è richiesta una

dichiarazione sottoscritta dal Presidente del Gruppo o Associazione, che ne assume la responsabilità.

Partecipano inoltre alle sedute Congressuali i membri del Comitato Esecutivo, i componenti dell'ufficio della Segreteria Generale, i Presidenti dei Consigli Regionali e dei Comitati Provinciali, i Fiduciari provinciali.

Il Congresso Nazionale ordinario, che deve essere convocato ogni 3 anni, ha i seguenti compiti:

- a) dare direttive generali e deliberare su tutte le attività dell'A.N.L.A. e dei suoi organi;
- b) prendere conoscenza dei rendiconti annuali, già approvati dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla destinazione dei residui di esercizio che non possono essere divisi fra i soci neanche in forma indiretta. L'eventuale avanzo dovrà essere destinato in favore di attività istituzionali;
- c) ratificare la nomina dei Presidenti di Consiglio Regionale proposta dal Comitato Esecutivo;
- d) ratificare la nomina dei Consiglieri Nazionali designati dai Gruppi o Associazioni e dai Consigli Regionali, tramite il Comitato Esecutivo;
- e) eleggere, tra i nominativi proposti dal Comitato Esecutivo, i membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci;
- f) deliberare eventuali modifiche al presente Statuto, con esclusione di quanto previsto all'Art. 15 - punto 8.

Le nomine alle cariche di Consigliere Nazionale, di Presidente Regionale, di Probiviro e di Sindaco si effettuano ogni triennio secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento in vigore all'atto della convocazione del Congresso.

Art. 13 - Il Congresso straordinario si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga necessario, oppure a richiesta motivata di un terzo dei Gruppi o Associazioni consociati.

Art. 14 - I Congressi - ordinari e straordinari - sono convocati dal Presidente Nazionale a mezzo comunicazione scritta, inviata agli aventi diritto alla partecipazione non meno di trenta giorni prima della data prevista.

Nell'avviso saranno indicati ordine del giorno, luogo ed ora della prima convocazione e, nell'eventualità, della seconda convocazione.

In prima convocazione dovranno essere presenti i Delegati rappresentanti la metà più uno degli associati.

La seconda convocazione, valida qualunque sia il numero dei delegati intervenuti, potrà svolgersi un'ora dopo la constatazione, con apposito verbale a firma del Presidente Nazionale o del Segretario Generale, che la prima convocazione è andata deserta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validi, con esclusione di quanto previsto dal primo comma dell'Art. 30.

## **F - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE**

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito dai seguenti membri:

- il Presidente Nazionale che lo presiede;
- i Vice Presidenti Nazionali
- i Presidenti di Consiglio Regionale, in rappresentanza del territorio;- i rappresentanti dei Gruppi o Associazioni Consociati, nominati la cui nomina è ratificata dal Congresso nel numero e secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento vigente;

- il Presidente della Federazione Maestri del Lavoro in presenza di reciprocità;
- il Presidente della Fondazione Esperienza;
- i membri di diritto, designati da ciascuno dei Gruppi Anziani fondatori dell'A.N.L.A. e consociati.

- I soci cooptati su proposta del Comitato Esecutivo per particolari esigenze associative.

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati; decadono in seguito a tre assenze consecutive.

Il Presidente Nazionale convoca il Consiglio normalmente due volte l'anno ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno, oppure qualora un terzo dei suoi componenti ne richieda la convocazione. La riunione del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 16 Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale:

- 1) eleggere su proposta di 1 o più consiglieri il Presidente Nazionale;
- 2) nominare, su proposta del Presidente Nazionale, i Vice Presidenti Nazionali, di cui uno Vicario;
- 3) nominare, su proposta del Presidente Nazionale, anche fra persone estranee all'A.N.L.A., il Segretario Generale e i Vice Segretari Generali;
- 4) eleggere fra gli associati cinque Statutari da riunire in Collegio per l'interpretazione ed il coordinamento dello Statuto e lo studio di un eventuale riforma;
- 5) promuovere e attuare le politiche e gli indirizzi conseguenti alle direttive generali del Congresso;
- 6) deliberare sulla misura e sui tempi di versamento del contributo annuale associativo;
- 7) esaminare e approvare i rendiconti economico-finanziari, con le modalità previste dallo Statuto e dalla legislazione corrente;
- 8) apportare allo Statuto, su proposta del Collegio degli Statutari, semplici modifiche per l'aggiornamento e per un migliore coordinamento delle norme vigenti;
- 9) approvare il Regolamento che stabilisce le norme per la designazione dei Consiglieri Nazionali e per la elezione dei Sindaci e dei Proviviri.

## **G - PRESIDENTE NAZIONALE**

Art. 17 - Il Presidente Nazionale, oltre al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, ha la rappresentanza legale dell'A.N.L.A., sovrintende al suo funzionamento, dà esecuzione ai deliberata del Congresso, del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo. In caso di suo impedimento o assenza è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Il Presidente si avvale, per i compiti direttivi della collaborazione dei Vice Presidenti, ai quali può affidare specifici incarichi in seno al Comitato Esecutivo, e, per quelli operativi, della Segreteria Generale.

Il Presidente assume, in caso di motivata urgenza, i poteri del Comitato Esecutivo, salvo ratifica alla prima riunione del Comitato stesso.

Il Presidente, in accordo con il Comitato Esecutivo, ha la facoltà di deferire al Collegio dei Proviviri il Presidente del Consiglio Regionale che dimostri inerzia o scarsa attività, oppure manifesti un comportamento non conforme allo spirito dell'A.N.L.A. o alle direttive approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale e gestite dalla Presidenza Nazionale. Qualora il giudizio del Collegio dei Proviviri confermi i rilievi a carico del Presidente Regionale, il

Presidente Nazionale procederà alla sua sostituzione in accordo con il Comitato Esecutivo, con termine alla scadenza del mandato.

Il Presidente Nazionale può aprire conti correnti bancari o postali intestati all'A.N.L.A. e compiere le operazioni connesse alla gestione finanziaria del patrimonio dell'Associazione. E' facoltà del Presidente Nazionale proporre al Comitato Esecutivo la nomina di Consiglieri Onorari tra coloro che abbiano ricoperto cariche nell'A.N.L.A.. I Consiglieri Onorari possono partecipare, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e alle manifestazioni nazionali e locali dell'A.N.L.A..

## **H - COMITATO ESECUTIVO**

Art. 18 - Il Comitato Esecutivo è composto:

- dal Presidente Nazionale, che lo presiede;
- dai Vice Presidenti Nazionali,
- dai componenti l'ufficio della Segreteria Generale, senza diritto di voto.

Si riunisce in via normale tre volte all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda il Presidente Nazionale o almeno un terzo dei suoi componenti.

In caso di votazione e di parità prevale il voto del Presidente.

Spetta al Comitato Esecutivo:

- 1) definire, in relazione agli orientamenti espressi ed alle delibere assunte dal Consiglio Direttivo Nazionale, i programmi di attività e controllarne l'esecuzione;
- 2) assumere, in caso d'urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo Nazionale, salvo ratifica alla prima riunione del Consiglio stesso;
- 3) proporre al Congresso i nominativi dei rappresentanti dei Gruppi o Associazioni consociati designati per la costituzione del Consiglio Nazionale, e le candidature per le elezioni alle cariche dei Sindaci e dei Proviviri ai sensi del Regolamento;
- 4) proporre al Congresso i nominativi dei Presidenti di Consiglio Regionale designati ai sensi dell'Art. 22 del presente Statuto.
- 5) proporre, per particolari esigenze associative, al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina per cooptazione a Consiglieri di alcuni soci.

## **I - CONSULTA PRESIDENTI REGIONALI**

Art. 19 - La Consulta dei Presidenti Regionali è organo consultivo che ha il compito, sulla base delle proprie esperienze operative, di formulare proposte e/o suggerimenti al Presidente Nazionale, finalizzate al miglioramento delle procedure e dell'organizzazione dell'A.N.L.A. sul territorio. Il Presidente Nazionale può convocare almeno due volte l'anno la Consulta e la presiede.

## **L - SEGRETERIA GENERALE**

Art. 20 - Il segretario Generale ha la responsabilità esecutiva delle direttive impartite dal Presidente Nazionale alla Segreteria Generale e delle attività amministrative e finanziarie dell'Anla.

Il Segretario Generale e i Vice Segretari Generali costituiscono l'ufficio della Segreteria Generale.

I componenti della Segreteria Generale partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo, del Consiglio Direttivo Nazionale ed ai Congressi Nazionali.

## **M - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Art. 21 - Il Collegio dei Probiviri, composto da quattro membri dei quali tre effettivi, elegge nel proprio seno il Presidente.

I Probiviri sono incompatibili con qualsiasi altra carica e rieleggibili.

I Probiviri sono eletti dal Congresso Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo ed individuati fra i Soci di più lunga anzianità associativa, che al momento non ricoprono cariche o incarichi in seno all'A.N.L.A. e godano di particolare stima e prestigio.

Il Collegio ha i seguenti compiti:

- a) regolare i conflitti di competenza e le controversie che eventualmente insorgano tra gli organismi di cui all'art. 11;
- b) decidere sui ricorsi riguardanti la legittimità statutaria delle delibere assunte dagli organi dell'Associazione;
- c) esprimere parere vincolante sulla condotta del Presidente Regionale o del Presidente o Fiduciario del Comitato Provinciale, deferito al Collegio stesso ai sensi degli Artt. 17 e 24 dello Statuto con notifica scritta all'interessato;
- d) esprimere parere vincolante circa la perdita di qualifica di consociato di un Gruppo o Associazione di cui all'art. 9.

I pareri devono essere espressi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

## **N - COLLEGIO DEI SINDACI**

Art. 22 - Il Collegio dei Sindaci è eletto tra i soci A.N.L.A. dal Congresso, su proposta del Comitato Esecutivo ed è composto da cinque membri, dei quali tre effettivi che nominano nel proprio seno il Presidente. Vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria, accerta la regolare tenuta della contabilità, esamina, controlla e ne redige apposita relazione e controfirma il rendiconto annuale.

Il Collegio effettua visite di controllo alla sede nazionale dell'A.N.L.A., di massima con cadenza quadrimestrale, compilando apposito verbale trascritto e firmato sul "Libro dei Sindaci". Effettua altresì visite di controllo, su mandato del Presidente Nazionale, alle strutture periferiche dell'Associazione e ne redige apposita relazione.

Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

## **O - CONSIGLI REGIONALI E PRESIDENTI DEI CONSIGLI REGIONALI**

Art. 23 - Il Consiglio Regionale - che rimane in carica tre anni - è costituito dai Presidenti, dei Vice Presidenti regionali e Fiduciari di Comitato Provinciale, da un rappresentante competente per territorio di ogni Gruppo o Associazione a dimensione nazionale e dai Consiglieri Nazionali della regione.

Il Consiglio Regionale si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente, che lo presiede e ne è membro di diritto.

Spetta al Consiglio Regionale:

- a) designare almeno due nominativi, scelti fra i soci A.N.L.A. della regione, da proporre al Comitato Esecutivo non oltre 30 giorni prima del Congresso per la carica di Presidente Regionale, salvo che risulti un unico nominativo indicato all'unanimità;

- b) raccogliere il pensiero, i voti, le aspirazioni del movimento dell'Anzianato del Lavoro perchè siano rappresentati alla Presidenza dell'Ente Regione;
- c) deliberare la convocazione di convegni regionali, stabilendone sede e programma;
- d) stabilire i programmi delle manifestazioni dell'A.N.L.A. nell'ambito della regione e predisporre le previsioni annue di spesa da inviare alla Presidenza Nazionale;
- e) studiare ogni iniziativa che possa essere opportuna al rafforzamento dei fini etico-sociali dell'A.N.L.A.;
- f) eleggere, ove ne ravvisi l'opportunità, uno o più Vice Presidenti regionali;
- g) esaminare preventivi e rendiconti annuali dei Comitati Provinciali della regione, redigere il bilancio consolidato regionale (preventivo e consuntivo), deliberarne l'approvazione e quindi curarne la trasmissione alla Segreteria Generale entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi motivo del Presidente Regionale, questi sarà automaticamente sostituito dal secondo nominativo proposto dal Consiglio Regionale al Comitato Esecutivo, previa ratifica del Presidente Nazionale.

Nel caso di proposta unica (unanimità di consensi) il sostituto sarà nominato dal Comitato Esecutivo su designazione del Consiglio Regionale.

Art. 24 - Compiti del Presidente del Consiglio Regionale, nell'ambito della sua regione, sono:

- a) rappresentare e sviluppare il movimento anzianale nelle sue espressioni nazionale e territoriale;
- b) fungere da centro di riferimento e di coordinamento per Enti, organizzazioni e Associazioni che abbiano rapporti con l'A.N.L.A. nel territorio regionale;
- c) coordinare e controllare sul piano organizzativo e amministrativo l'attività dei Comitati Provinciali, fungendo da tramite delle direttive della Presidenza Nazionale ed intervenendo con azioni opportune di chiarimento, di stimolo e di sostegno economico per la migliore attuazione delle direttive stesse;
- d) promuovere la costituzione di Gruppi o Associazioni nelle province carenti;
- e) raccogliere le istanze dei Gruppi territoriali non rappresentati in Consiglio Nazionale ed esporle agli organismi nazionali;
- f) indire riunioni periodiche dei Presidenti e Fiduciari di Comitato Provinciale;
- g) promuovere la convocazione di convegni regionali o interregionali, d'intesa con la Presidenza Nazionale;
- h) partecipare, singolarmente o affiancato dal competente Presidente o Fiduciario Provinciale, a manifestazioni e cerimonie che si svolgono nell'ambito della regione e nelle quali sia utile la presenza dell'A.N.L.A.

Il Presidente Regionale può aprire conti correnti bancari o postali intestati all'A.N.L.A. - Consiglio Regionale..... e compiere le operazioni connesse alla gestione finanziaria dello stesso Consiglio.

Il Presidente Regionale, per i compiti operativi, si avvale della collaborazione del Segretario Regionale da lui nominato, sentito il Comitato Esecutivo.

Il Presidente Regionale, previa autorizzazione della Presidenza Nazionale, in caso di anticipata cessazione per qualsiasi motivo di un Presidente di Comitato Provinciale o di un Fiduciario Provinciale ha facoltà di nominare il sostituto scegliendolo possibilmente fra due o più candidati proposti dal Consiglio Regionale.

Il Presidente Regionale ha facoltà di deferire, previa autorizzazione del Presidente Nazionale, al Collegio dei Probiviri il Presidente o Fiduciario Provinciale, che manifesti un

comportamento non conforme allo spirito o alle direttive dell'A.N.L.A.. Qualora il giudizio dei Probiviri confermi i rilievi a carico del Presidente o Fiduciario Provinciale, il Presidente Regionale procederà alla sua sostituzione in accordo con il Consiglio Regionale, con termine alla scadenza del mandato.

## **P - COMITATI PROVINCIALI E PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI**

Art. 25 - Il Comitato Provinciale è costituito su iniziativa del Presidente Regionale ed è formato dai Presidenti dei Gruppi, Associazioni e Federazioni consociati, competenti per territorio, e dai rappresentanti dei nuclei locali dei Gruppi, Associazioni, Federazioni con sede centrale in altra provincia. Ne fanno parte, senza diritto di voto, i Consiglieri Nazionali della provincia stessa.

Il Comitato Provinciale può essere costituito anche con riferimento a una o più di una provincia. Qualora il numero dei membri di diritto sia inferiore a cinque, sarà nominato un Fiduciario dal Presidente Regionale.

Il Comitato Provinciale elegge di norma a votazione segreta il Presidente ed uno o più Vicepresidenti, in rapporto alle dimensioni e all'impegno del Comitato stesso. Qualora la sede del Comitato Provinciale coincida con quella del Consiglio Regionale, la carica di Presidente Provinciale può essere assunta, su designazione del Presidente Regionale, dal Vice Presidente Regionale o da un Consigliere Regionale.

Il Comitato Provinciale deve essere convocato almeno due volte all'anno a cura del suo Presidente ed ogniqualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti o sia richiesto dalla Presidenza Nazionale o Regionale.

Il Comitato Provinciale predispone la previsione annua di spesa della gestione ordinaria e il rendiconto annuale, ne delibera l'approvazione per la successiva trasmissione al Presidente Regionale.

Il Presidente Provinciale può, previa autorizzazione del Presidente Regionale, aprire conti correnti bancari o postali, intestati all'A.N.L.A. - Comitato Provinciale..... e compiere le operazioni connesse alla gestione finanziaria dello stesso Comitato.

Il Presidente Provinciale, per i compiti operativi, si avvale della collaborazione del Segretario Provinciale, da lui nominato sentito il Presidente Regionale.

Le cariche vengono rinnovate ogni triennio in coincidenza con quelle del Consiglio Regionale.

Art. 26 - Il Presidente o Fiduciario del Comitato Provinciale, nell'ambito della provincia, ha i seguenti compiti:

- collaborare con il Presidente Regionale per la realizzazione delle iniziative decise dagli organi direttivi nazionali o regionali;
- promuovere frequenti riunioni del Comitato e, in quanto costituito, del Consiglio ristretto;
- indire, d'intesa con il Presidente Regionale, la convocazione di convegni locali assumendone la presidenza;
- partecipare singolarmente o affiancato dal Presidente Regionale a cerimonie e manifestazioni locali, o comunque assicurarvi la partecipazione del Comitato;
- promuovere le adesioni dei seniores isolati raggruppandoli nel Gruppo Territoriale, del quale può assumere o delegare la presidenza;
- svolgere azioni di ricerca di nuovi gruppi al fine di promuovere l'adesione all'A.N.L.A.;
- curare il regolare versamento delle quote associative, da parte dei Gruppi e dei soci, e svolgere azioni di sollecitazione verso i ritardatari;

- tenere con varie forme un costante contatto con i soci residenti nella provincia e curare il presidio della sede;
- sviluppare servizi a condizione di favore per i soci, anche a mezzo di specifici accordi o convenzioni.

## **Q - PATRIMONIO E GESTIONE**

Art. 27 - Il patrimonio dell'A.N.L.A. è costituito dai beni mobili ed immobili che sono di sua proprietà. La gestione è alimentata dai proventi delle quote sociali, delle attività svolte, da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, fatti a qualunque titolo a favore dell'A.N.L.A., e da questa accettati.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale decorre del 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

## **R - COLLEGIO DEGLI STATUTARI**

Art. 28 - Il collegio degli statuari è composto da 5 membri eletti dal Congresso Nazionale. Il collegio elegge tra i suoi membri il Presidente. Sono compiti del collegio:

- migliorare o adeguare i vari articoli dello Statuto per un fattivo coordinamento delle norme vigenti o eventuali riforme;
- il collegio opera su mandato della Presidenza Nazionale a cui riferisce.

## **S - MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO**

Art. 29 - Per le modifiche del presente Statuto, salvo quanto previsto dall'Art. 15 - punto 8 -, delibera il Congresso in seduta straordinaria, sentito il Collegio degli statuari.

Art. 30 - L'A.N.L.A. può essere sciolta per deliberazione di un Congresso straordinario che raccolga il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'eventuale patrimonio residuo dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di utilità sociale.



---

Via Monte delle Gioie, 13 – 00199 ROMA  
[www.anla.it](http://www.anla.it) info@anla.it  
Tel. 06/86321128 Fax 06/86322076  
**CODICE FISCALE 80031930581**